

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
600/2013/E/RHT**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO - ROBIN HOOD
TAX**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 2638 del Codice civile, titolato "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza";
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo 68/01), recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- gli articoli 27, comma 15 e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- l'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 13 luglio 2009, VIS 68/09 (di seguito: deliberazione VIS 68/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A);

- la nota del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, Gruppo Lavori Pubblici ed Energia, 2^ Sezione, del 3 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 32872/A dell'11 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta introdotto dal comma 16, del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
- con deliberazione 394/2012/E/Rht, l'Autorità ha proposto il "Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, 133";
- al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, l'articolo 3 della medesima deliberazione richiede, agli operatori tenuti al rispetto del divieto, di trasmettere all'Autorità, secondo le modalità indicate al successivo articolo 8, alcune informazioni e documenti ed in particolare:
 - il bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato (comma 1);
 - gli importi relativi al reddito imponibile ed all'addizionale IRES (comma 2);
 - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti; per gli operatori con fatturato totale superiore a quello previsto dalla c.d. soglia antitrust di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 287/90, dette informazioni devono essere ripartite tenendo conto anche delle transazioni infra ed extra gruppo, nazionali ed estere secondo quanto indicato nei prospetti predisposti dall'Autorità (comma 3 ed articolo 4, comma 1);
 - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d'esercizio (comma 4);
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (comma 6);
- l'articolo 8, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni, di cui al precedente articolo 3, devono essere trasmessi mediante il Sistema Informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità;
- l'art. 9, della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza agli obblighi informativi rappresenta presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c)

della legge 481/95 e per l'avvio delle attività ispettive di cui all'articolo 7 della medesima;

- le società, elencate al punto 1) dell'Allegato A al presente provvedimento, non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi richiesti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht;
- le società, elencate al punto 2) dell'Allegato A al presente provvedimento, non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht e sono state oggetto degli approfondimenti, richiesti con deliberazione VIS 68/09, svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
- in riscontro a quanto disposto dalla deliberazione VIS 68/09, il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, con nota del 3 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 32872/A dell'11 ottobre 2013), ha comunicato che dalle verifiche effettuate, per le società di cui al precedente punto, sussistono i requisiti di legge ai fini dell'assoggettabilità all'addizionale di imposta ed alla conseguente vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione;

RITENUTO NECESSARIO:

- intimare, alle società elencate nell'Allegato A, di far pervenire all'Autorità, secondo le modalità indicate all'art. 8, della deliberazione 394/2012/E/Rht, i dati e la documentazione richiesti dalla medesima deliberazione e non ancora trasmessi

DELIBERA

1. di intimare, ai sensi dell'articolo 7, del d.P.R. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, le informazioni e i documenti richiesti all'articolo 3, della deliberazione 394/2012/E/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8;
2. di prevedere, ai sensi dell'art. 9, della deliberazione 394/2012/E/Rht, che, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 possa costituire presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società elencate nell'Allegato A;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni